D.R.S. n. 6511 / 2026

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
SERVIZIO 3 TUTELA E ACQUISIZIONE PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana";

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" e ss.mm. ed ii.;

VISTO il D.D.G. n. 6145 del 6 maggio 2008 recante "Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42";

VISTO il D.P.Reg. n. 723 del 17.02.2025 con il quale è conferito all'ing. Mario La Rocca l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 14.02.2025;

VISTO il D.D.G. n. 890 del 19.02.2025 con il quale viene conferita all'arch. Silvia Occhipinti, dirigente responsabile del Servizio 3 "Tutela e Acquisizioni - Pianificazione paesaggistica", la delega alla firma degli atti di competenza;

VISTO l'accordo stipulato in data 05.06.2026 tra l'*Istituto Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue* di Roma e l'Assessorato Regionale dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana;

VISTA la nota assunta al protocollo dipartimentale al n. 20665 del 04.06.2026 con la quale il suddetto Istituto chiede la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004, dell'immobile appresso descritto;

VISTO il parere prot. n. 9470 del 14.10.2026, e la documentazione di rito allegata, con il quale la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento verifica sussistente l'interesse culturale del bene;

RITENUTO che il complesso architettonico denominato
"Collegio di Maria"
provincia di **Agrigento**
comune di **Licata**
sito in **via Collegio, n. 23**
identificato al catasto del comune di Licata al **foglio di mappa n. 120**

particella G sub 1 e 3 C.F. e particella 2936 sub 11 C.F., così come individuato con campitura a tratteggio inclinato nell'allegato grafico, presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ii. in quanto significativo esempio di architettura dell'Istruzione e dell'Assistenza di fondazione settecentesca che ha conservato la leggibilità tipologica originale arricchita da elementi decorativi di pregio quali il portale tardo barocco della Cappella; sotto il profilo storico e culturale il complesso rappresenta una testimonianza di interesse per la storia sociale, assistenziale e formativa della città di Licata, costituendo un elemento identitario per la memoria e le trasformazioni socio-educative del territorio dal XVIII secolo fino all'epoca contemporanea, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata,

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il complesso denominato **"Collegio di Maria"**, sito nel comune di Licata (AG), così come individuato nella premessa e descritto negli allegati, viene dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.

ART. 2) L'allegato grafico e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

ART. 3) Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.

ART. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

ART. 5) Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 come modificato dall'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015.

PALERMO, 16 ottobre 2026

Il dirigente del Servizio
F.to Arch. Silvia Occhipinti